

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3455, 261, 540, 796, 1251, 1479 e 1959-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE VEDOVATO)

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (n. 3455)

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

col Ministro dell'ambiente

e col Ministro per i beni culturali e ambientali

(V. Stampato Camera n. 2772)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati il 15 luglio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 luglio 1998

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (n. 261)

d'iniziativa dei senatori DI ORIO, PETRUCCI, STANISCA e BETTONI BRANDANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996

Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica (n. 540)

d'iniziativa dei senatori CARCARINO, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CÒ, CRIPPA, MANZI, MARCHETTI, RUSSO SPENA e SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (n. 796)

d'iniziativa dei senatori MACERATINI, MULAS, BONATESTA, FLORINO e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (n. 1251)

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1996

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (n. 1479)

d’iniziativa del senatore NOVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1996

Nuovo termine di durata del divieto di alienazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (n. 1959)

d’iniziativa del senatore VERALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1997

*per i quali la Commissione proporre l’assorbimento nel disegno
di legge n. 3455*

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 7
– della 5 ^a Commissione permanente	» 8
– della Commissione per le questioni regionali	» 9
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	» 10
Disegni di legge:	
– n. 261, d’iniziativa dei senatori Di Orio e altri ...	» 48
– n. 540, d’iniziativa dei senatori Carcarino ed altri .	» 50
– n. 796, d’iniziativa dei senatori Maceratini ed altri	» 58
– n. 1251, d’iniziativa del senatore Specchia	» 59
– n. 1479, d’iniziativa del senatore Novi	» 60
– n. 1959, d’iniziativa del senatore Veraldi	» 64

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 3455 al nostro esame venne presentato il 27 novembre 1996 alla Camera dei deputati a seguito della mancata conversione del decreto-legge n. 491 del 1996 (ivi decaduto) che non fu possibile reiterare in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1996.

Il disegno di legge, nella formulazione originaria, conteneva le modifiche introdotte dal Senato al decreto-legge n. 491 sopra ricordato. Successivamente alcune di quelle disposizioni furono inserite nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1997. È inoltre da ricordare che le norme contenute originariamente nel disegno di legge, nel corso del suo lungo *iter*, sono state inserite in altri provvedimenti e da ultimo, su molte delle materie, è intervenuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in adempimento della delega conferita al Governo dalla legge n. 59 del 1996, ha disposto un generale trasferimento di funzioni alle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, lasciando alla competenza statale limitate funzioni per opere di rilievo nazionale. Il nuovo quadro normativo ha indotto la Commissione lavori pubblici del Senato ad effettuare una decisa opera di coordinamento al fine di evitare potenziali conflitti di competenze. Questa scelta è peraltro sembrata necessaria non solo alla coerenza interna del sistema giuridico, ma anche come risposta ad una esigenza di chiarezza nella attribuzione di compiti, funzioni e responsabilità richiamata nei pareri espressi da altre Commissioni parlamentari consultate. Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sono così state soppresse numerose norme: il comma 2 dell'articolo 1, che recava norme per la destinazione e l'impiego di disponibilità esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per i programmi di edilizia agevolata; il comma 4 dell'articolo 2 che comprendeva norme di indirizzo alle

regioni per alcuni tipi di intervento; l'articolo 13 che dettava indirizzi alle regioni per l'utilizzo di fondi per interventi di recupero di immobili pubblici per usi sociali e abitativi; l'articolo 14 che riguardava il trasferimento alle regioni delle competenze per le assegnazioni e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (questa norma in particolare avrebbe determinato una vera e propria sovrapposizione normativa con le disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 1998); l'intero articolo 17 che riguardava compiti e procedure del Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) per il quale vale la stessa considerazione fatta in relazione all'articolo 14.

È stata inoltre introdotta, con un nuovo articolo, una norma transitoria nella quale si precisa che, con l'entrata in vigore delle leggi regionali previste dal decreto legislativo n. 112, cesserà l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge.

Passando ad una sintetica illustrazione dell'articolato è da sottolineare che le norme contenute nel disegno di legge riguardano due ordini di questioni: il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e alcuni interventi concernenti opere a carattere ambientale.

L'articolo 1 introduce una serie di modificazioni e di semplificazioni alla legge n. 179 del 1992: eliminazione di passaggi procedurali, poteri sostitutivi conferiti alle regioni, modalità di cessione ai soci del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa. L'articolo 2 opera modificazioni e semplificazioni della normativa contenuta nella legge n. 457 del 1978, come la possibilità di utilizzare i finanziamenti anche su beni demaniali compresi in programmi organici di intervento per l'edilizia agevolata, o il prolungamento del periodo utile assegnato a imprese e cooperative per l'assegnazione o la vendita di alloggi. L'articolo

lo 3 riguarda modifiche alla legge n. 891 del 1986: i tassi previsti risultano, dopo il forte calo dell'inflazione, assolutamente sproporzionati rispetto all'attuale costo del denaro e si interviene, quindi, per dare la possibilità di estinguere il debito residuo o continuare il pagamento delle ulteriori rate ad un tasso stabilito annualmente dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'articolo 4 riguarda modifiche alla legge n. 560 del 1993 concernente l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per coordinare la normativa con il decreto legislativo n. 112. L'articolo 5 contiene modifiche al decreto-legge n. 398 del 1993, convertito dalla legge n. 493 del 1993, in materia di edilizia sperimentale.

L'articolo 6 detta poi alcune disposizioni in materia di cooperative edilizie, mentre l'articolo 7 modifica parte delle norme contenute nella legge n. 662 del 1996 (collegata alla legge finanziaria 1997) riguardo alla semplificazione della procedura per il programma straordinario di edilizia residenziale al fine di favorire la mobilità dei dipendenti statali e, in particolare delle forze dell'ordine, all'unificazione delle norme in materia di trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali, all'attribuzione ai comuni della facoltà di agevolare, per gli oneri concessioni, la costruzione di alloggi da dare in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni. L'articolo 9 consente anche alle cooperative fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia la facoltà di locare o vendere l'alloggio e prevede un finanziamento per l'attribuzione di contributi integrativi. L'articolo 10 prevede una disciplina per l'utilizzazione di fondi per il programma straordinario per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata. L'articolo 11 concerne l'acquisto da parte dei comuni di alloggi da destinare a locazione nelle aree ad alta tensione abitativa. L'articolo 12 concerne contributi per gli alloggi destinati ad assegnatari portatori di

handicap. L'articolo 13 del testo proposto contiene alcune norme che risolvono questioni connesse alla cessione di alloggi non ancora perfezionate a causa di un ingorgo normativo e giurisprudenziale non risolvibile se non per via legislativa ed altre norme relative ad interventi eseguiti nel comune di Ancona a seguito del sisma del 1972. L'articolo 14 è volto alla soluzione di un lungo contenzioso riguardante l'applicabilità di norme del 1938 a cooperative che hanno usufruito di determinati finanziamenti. L'articolo 15, che chiude la parte del provvedimento riguardante l'edilizia residenziale, concerne disposizioni che accelerano l'acquisizione di alloggi, da parte dei comuni, da destinare agli sfrattati.

In materia di viabilità si dettano norme per evidenziare i proventi e le partecipazioni delle concessionarie autostradali relativamente ad attività d'impresa diverse da quella principale svolte anche attraverso collegate o controllate.

Gli articoli 18, 19 e 20 riguardano interventi nel settore dell'urbanistica circa programmi pluriennali di attuazione, l'approvazione degli strumenti urbanistici e dei loro piani attuativi. L'articolo 22 fornisce l'interpretazione autentica di norme concernenti il condono edilizio. L'articolo 23 consente ai professionisti iscritti negli albi professionali o negli elenchi delle Camere di commercio di effettuare il collaudo di ascensori e montacarichi.

Gli interventi a carattere ambientale di cui all'articolo 24 prevedono finanziamenti relativi all'eutrofizzazione del Mar Adriatico, ai piani di risanamento idrico, al completamento di programmi per le aree ad alto rischio ambientale ed un onere a carico del committente delle procedure di VIA per opere di valore superiore a 100 miliardi. L'articolo 25 contiene disposizioni varie riguardanti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche. L'articolo 26, infine, riguarda termini per opere di adeguamento degli scarichi nei comuni di Venezia e di Chioggia.

VEDOVATO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

sui disegni di legge

4 novembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 3455, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si rileva, in generale, che alcune disposizioni potrebbero interferire con la competenza legislativa regionale. Pertanto l'articolo 1, comma 2, nel capoverso 1-*bis* prevede un riparto tra le regioni meramente automatico mentre dopo sei anni la misura rispettiva dovrebbe forse essere riconsiderata. All'articolo 1, comma 6, quanto al secondo periodo del capoverso 3, si dovrebbe prevedere un meccanismo di accelerazione per il trasferimento delle competenze alle regioni. All'articolo 5, comma 2, dovrebbe essere verificata la congruità del nuovo termine ivi disposto. All'articolo 20, commi 1 e 2 sono sostanzialmente contraddittori, poichè mentre il comma 1 restringe l'operatività dei piani pluriennali, a scopo di liberalizzazione, il comma 2 prevede che in caso di inerzia si applicano le disposizioni già vigenti, mentre sarebbe più coerente non applicarle. Esso, inoltre, detta prescrizioni improprie alle regioni, contro il principio di autonomia; d'altra parte, in materia non è previsto alcun intervento sostitutivo e lo stesso articolo si riferisce impropriamente a normative «nazionali», laddove semmai si tratta di norme statali. In materia urbanistica, d'altra parte, secondo la legge n. 142 del 1990 sono previsti anche i piani provinciali di coordinamento territoriale, che non sembrano considerati nel testo in esame. All'articolo 21, la previsione di un termine perentorio è meramente declamatoria, poichè non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza; all'articolo 27, in materia di autodenuncia per i pozzi, sarebbe necessaria una forma adeguata di pubblicità.

Sugli altri disegni di legge il parere è di nulla osta.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

sul disegno di legge n. 3455 e su emendamenti

19 novembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del disegno di legge – ad eccezione che sull'articolo 1, comma 2, e sull'articolo 4, comma 3, sui quali il parere è contrario – nel presupposto che l'articolo 13 definisca mere facoltà per le regioni e che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 5, si intenda nel limite massimo delle risorse ivi indicate, osservando, inoltre, che l'approvazione definitiva del disegno di legge dovrebbe avvenire in un momento successivo all'approvazione della legge finanziaria per il 1999. Formula altresì il parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.10, 7.6, 9.4, 9.11, 14.6, 14.0.1, 15.5, 15.6 e 24.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: Deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI)

sui disegni di legge nn. 3455 e 540

11 novembre 1998

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminati i disegni di legge; considerata l'esigenza di una immediata approvazione del disegno di legge n. 3455, che reca una molteplicità di interventi di carattere finanziario, interpretativo, di semplificazione e di sanatoria, fortemente attesi dai cittadini, dagli enti locali e da diversi enti pubblici; ritenuto, inoltre, che tale disegno di legge in taluni punti potrebbe apparire divergente dal nuovo riparto di competenze delineato in materia di edilizia residenziale pubblica dal decreto legislativo n. 112 del 1998; rilevato, peraltro, che le disposizioni del disegno di legge n. 3455 mirano esclusivamente ad assicurare continuità attuativa a precedenti normative e non incidono sull'assetto futuro delle competenze tra Stato e regioni; esprime parere favorevole all'approvazione immediata e senza modificazioni del disegno di legge n. 3455, con le seguenti osservazioni:

a) resta inteso che le disposizioni di cui al capo I sono applicabili soltanto a fattispecie pregresse e non incidono sulle competenze assegnate alle regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998;

b) successivamente all'approvazione dell'atto Senato 3455, sarà necessario procedere, con adeguato approfondimento e in tempi brevi, all'esame di tutte le proposte di legge in materia di edilizia residenziale pubblica al fine di pervenire ad una sistemazione organica della relativa disciplina, nonchè per definire le residue problematiche connesse al conferimento di competenze alle regioni (si veda ad esempio l'articolo 64 del decreto legislativo n. 112 del 1998).

Quanto al disegno di legge n. 540, il parere è favorevole, a condizione e nelle parti in cui risulti suscettibile di assorbimento da parte del disegno di legge n. 3455.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

**NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO
DELL'EDILIZIA PUBBLICA**

Art. 1.

*(Disposizioni di modifica della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni)*

1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disponibilità per i programmi di edilizia agevolata esistenti presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relative alle annualità di contributo di competenza dell'anno 1992 e degli anni successivi, determinate al netto delle somme occorrenti per il pagamento dei contributi sui mutui già programmati, restano assegnate alle regioni alle quali sono state attribuite; le regioni impiegano tali disponibilità per i maggiori oneri relativi agli interventi di edilizia agevolata dalle stesse programmati e destinano l'eccedenza, detratte le quote eventualmente utilizzate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, a nuovi programmi predisposti dalle regioni medesime. La Cassa depositi e prestiti trasferisce alle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

CAPO I

**NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO
DELL'EDILIZIA PUBBLICA**

Art. 1.

*(Disposizioni di modifica della legge
17 febbraio 1992, n. 179, e successive
modificazioni)*

1. *Identico.*

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

regioni le disponibilità di cui al presente comma entro trenta giorni dalla richiesta».

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel *Bollettino ufficiale* della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo».

4. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul *Bollettino ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui al comma 7-bis».

5. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: «il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori».

6. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei crite-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge».

7. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 1° gennaio 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo».

8. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:

a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;

b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali alla residenza. Le disponibilità destinate ai predetti interventi di recupero sono altresì utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative urbanizzazioni».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. Identico.

7. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

9. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione è determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unità immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;».

10. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:

«g) per le cooperative a proprietà indivisa con patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che regionali, il piano di cessione in proprietà deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita. L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in proprietà in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve riguardare complessivamente più di un terzo delle abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietà siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Identico.

9. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento».

11. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni».

Art. 2.

(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)

1. Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1, è inserito il seguente:

«I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano».

3. Alla lettera *r*-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «Istituti au-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Identico.

Art. 2.

(Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

tonomi case popolari,» sono inserite le seguenti: «comunque denominati o trasformati,» e dopo le parole: «ovvero ai nuclei familiari» sono inserite le seguenti: «assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico».

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

«c) ripartire gli interventi per ambiti territoriali, di norma sovracomunali, assicurando il coordinamento con l'acquisizione e urbanizzazione delle aree occorrenti all'attuazione dei programmi, e determinare la quota dei fondi da ripartire per ambiti territoriali, di norma comunali, per gli interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio esistente, in relazione ai fabbisogni di cui alla lettera a) e in misura comunque non inferiore, di norma, al 15 per cento delle risorse disponibili;».

5. Il secondo comma dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potrà chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualità di contributo previste dal provvedimento di concessione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

4. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Il secondo comma dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa».

Art. 3.

(*Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni*)

1. Alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. Al comma 1 dell'articolo 5, l'alinnea e le lettere *a)* e *b)* sono sostituiti dai seguenti:

«*I.* Per i mutui di cui all'articolo 1, i mutuatari, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, o gli eredi hanno la facoltà di optare per:

a) l'estinzione anticipata del residuo debito ad un tasso stabilito, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato con periodicità annuale;

b) la continuazione del pagamento delle rate residue ad un tasso agevolato, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2, stabilito con il medesimo decreto di cui alla lettera *a)*. Nella determinazione dei tassi di cui alla lettera *a)* e alla presente lettera, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto nonchè dei prevedibili utili del fondo speciale con gestione autonoma di cui all'articolo 3, ai fini di ogni possibile riduzione dei tassi medesimi, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo. I predetti tassi non potranno comunque superare, di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Identico.

Art. 3.

(*Disposizioni di modifica della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e successive modificazioni*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

norma, di più di un punto il tasso ufficiale di sconto;».

3. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5 è abrogato.

4. Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attività e le passività del fondo speciale con gestione autonoma istituito dall'articolo 3».

Art. 4.

(*Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni*)

1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le parole: «e comunque non inferiore al 50 per cento».

3. All'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede all'assegnazione ai soggetti aventi diritto».

4. Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

«10-*bis*. In caso di necessità, documentata dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma 10, è aumentato dei costi sostenuti per i suddetti interventi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Disposizioni di modifica della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

5. Il comma 13 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi da 15 a 19, nonché i proventi dell'estinzione del diritto di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle finalità indicate al comma 5, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari. Tali proventi sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato "Fondi CER destinati alle finalità della legge n. 560 del 1993, istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130"».

6. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni possono sospendere le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come modificato dal comma 2 del presente articolo, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di acquisto.

Art. 5.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: «nei successivi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 1994».

3. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle società cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 7.

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 69 è sostituito dal seguente:

«69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Disposizioni in materia di cooperative edilizie)

Identico

Art. 7.

(Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e della legge 22 ottobre 1971, n. 865)

1. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 31 dicembre 1998, l'accordo di programma di cui al comma 75.»;

b) dopo il comma 72, è inserito il seguente:

«72-bis. In deroga alla normativa generale in materia di contabilità dello Stato, le convenzioni stipulate sulla base degli accordi di programma per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono sottoposte al parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.»;

c) dopo il comma 74, è inserito il seguente:

«74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.»;

d) il comma 77 è abrogato;

e) al comma 84, dopo le parole: «con decreto del presidente della giunta regionale» sono inserite le seguenti: «nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere».

2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soppressa

b) identica;

c) identica;

d) identica.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione».

4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.

5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «al volume edificabile» sono aggiunte le seguenti: «entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni».

6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996.

Art. 8.

(Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è riaperto fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, è conseguentemente riaperto fino al centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 17 febbraio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Riapertura dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

Identico

Art. 9.

(Cooperative edilizie costituite fra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia)

1. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che abbiano usufruito di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni, possono trasformarsi in cooperative edilizie a proprietà individuale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e **con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, senza le limitazioni ivi previste.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:

a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell'edificio assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 131;

b) all'accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.

3. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, a seguito della consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i soci assegnatari possono costituirsi, previo nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, in cooperativa a sè stante.

4. Alle cooperative a proprietà indivisa, che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale dal testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari, di norma, al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. È autorizzato, per l'anno 1999, un limite di impegno della durata di trentacinque anni, pari a lire 20 miliardi annue, per la concessione di contributi integrativi per le finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492. L'entità dei contributi integrativi è determinata dal Ministro dei lavori pubblici in misura tale che il contributo complessivo, per ciascun intervento, sia pari, di norma, al 4 per cento della spesa riconosciuta ed approvata, **inclusi gli oneri finanziari.**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, valutati in lire 20 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine utilizzando, per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e per un importo pari a lire 10 miliardi annue l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti, e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai presidenti delle giunte regionali territorialmente competenti. Nell'ambito delle disponibilità delle somme accantonate, il presidente della giunta regionale propone al sindaco del comune territorialmente competente ed al soggetto attuatore o proponente la sottoscrizione di un accordo di program-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

Art. 10.

(Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha altresì la facoltà, di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il sindaco del comune territorialmente competente, di provvedere alla rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio comunale determina direttamente la immediata ammissione del programma al finanziamento.

2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla comunicazione del Segretario generale del CER di cui al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.

Art. 11.

(*Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa*)

1. Il prezzo di acquisto da parte degli enti gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli immobili ad uso abitativo da destinare alla locazione è indicato, tenendo conto del prezzo medio di mercato, dall'Ufficio tecnico del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato ed è trasmesso all'Ufficio tecnico erariale (UTE) competente, che provvede alla definitiva determinazione nel termine di sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il prezzo si intende determinato nella misura fissata dall'Ufficio tecnico del comune.

2. Sono abrogati il sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, e i commi 8

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Alloggi da destinare alla locazione nelle zone ad alta tensione abitativa*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Agli immobili acquistati ai sensi dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, degli articoli 4 e 5-*ter* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le disposizioni di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, si applicano esclusivamente agli alloggi di edilizia convenzionata.

Art. 12.

(*Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*)

1. I fondi di cui alla lettera *r-bis*) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificata dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, sono ripartiti dal Ministro dei lavori pubblici tra le regioni, sulla base dei criteri indicati nelle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che hanno stabilito le relative riserve di finanziamenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Destinazione dei fondi di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 31 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 13.

(Recupero di immobili pubblici per usi sociali ed abitativi)

1. Le regioni possono destinare una quota delle maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per l'anno 1995, ad interventi diretti al recupero per usi sociali e abitativi e al pieno utilizzo di immobili di edilizia residenziale pubblica nonché di immobili e di unità immobiliari di proprietà dei comuni e degli enti locali, inutilizzati ovvero in condizioni di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici. A tali fini, le regioni determinano, con proprie leggi:

a) i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente articolo da parte di cooperative di autorecupero e autocostruzione abitativa a proprietà indivisa, formate da soci con reddito inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e che non risultino proprietari di altro immobile nella regione di residenza o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) gli ulteriori requisiti delle cooperative di autorecupero e autocostruzione abitativa di cui alla lettera *a)*;

c) lo schema tipo di convenzione tra gli enti pubblici interessati e le cooperative di autorecupero e autocostruzione abitativa di cui alla lettera *a)* nonché lo schema tipo dei bandi per l'assegnazione alle medesime cooperative degli immobili o delle unità immobiliari da sottoporre ad interventi di recupero ai sensi del presente articolo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) la quota di finanziamento stanziata dalla regione a copertura degli interventi di recupero;

e) le modalità ed i termini per l'effettuazione, da parte degli enti pubblici interessati, del censimento degli immobili e delle unità immobiliari da sottoporre agli interventi di recupero e per l'emana-zione dei bandi per l'assegnazione alle cooperative di autorecupero e autocostruzione abitativa di cui alla lettera a);

f) la possibilità per la regione di provvedere agli adempimenti di cui alla lettera e) qualora gli enti interessati non ottemperino ai medesimi entro i termini stabiliti dalla legge regionale.

2. Agli interventi di recupero di cui al presente articolo può anche provvedersi con i finanziamenti delle istituzioni europee e con i fondi propri dei comuni e delle regioni.

Art. 14.

(Trasferimento di competenze alle regioni)

1. Le determinazioni in materia di criteri generali per le assegnazioni e la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché in materia di limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, di cui all'articolo 88, primo comma, numero 13), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, richiamate dall'articolo 2, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono trasferite alle regioni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono secondo quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

2. La quota di canoni di locazione da contabilizzare, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è calcolata, sino al 31 dicembre successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, in forma residuale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalle regioni garantendo che il gettito complessivo dei canoni di locazione consenta il pareggio dei costi e ricavi di amministrazione, compresi gli oneri fiscali e di manutenzione, nonchè risorse che le regioni destinano alle finalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

4. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del CER di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono trasferite alle regioni.

Art. 15.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)

1. I contratti relativi alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti a totale carico dello Stato, per i quali il prezzo di cessione è stato erroneamente determinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, possono essere sanati con efficacia *ex tunc* con la stipula di un atto aggiuntivo per la rettifica del prezzo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi eseguiti nel comune di Ancona)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Sono validi ed efficaci i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

3. Gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640, che sono stati assegnati in locazione, possono essere ceduti agli attuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

4. Gli alloggi costruiti in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della presente legge. Sono fatte salve le assegnazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che gli assegnatari siano in possesso dei requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

5. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983, recante provvidenze in favore del comune di Marsiconuovo colpito dal movimento franoso del 28 febbraio 1983, sono ceduti in proprietà, su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con provvedimento del sindaco. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, è condizione necessaria per la cessione che il richiedente sia detentore dell'alloggio oggetto di assegnazione alla data di entrata in vigore della presente legge. È equiparato all'assegnatario chi sia ad esso subentrato nella disponibilità dell'alloggio per successione, separazione legale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

6. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 5 è fissato dal comune nel ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

spetto dei criteri stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. L'importo così determinato è ridotto del contributo previsto dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, se spettante per l'abitazione precedentemente detenuta dall'assegnatario e se non diversamente percepito. Contestualmente alla cessione degli alloggi è trasferita al patrimonio comunale l'area di sedime e l'eventuale corte degli alloggi distrutti dagli eventi calamitosi di cui alla citata ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 22 FPC del 10 maggio 1983.

7. Nella determinazione del prezzo di riscatto di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, non si tiene conto delle eventuali opere aggiuntive e delle migliorie realizzate a proprie spese dagli assegnatari, anche con verbale di consegna provvisorio, degli alloggi in riscatto.

8. Le opere aggiuntive di cui al comma 7, purchè sanate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, sono trasferite, contestualmente alla costruzione originaria, all'assegnatario o ad altro soggetto avente titolo ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

9. Per gli interventi eseguiti dal comune di Ancona in attuazione del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, i limiti massimi del contributo a fondo perduto previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, dal terzo comma dell'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dal

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

secondo comma dell'articolo 23 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, si applicano con riferimento alla data del certificato di ultimazione dei lavori delle unità immobiliari risanate sulle quali sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei proprietari espropriati.

10. Le unità immobiliari realizzate con i fondi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1972, n. 88, e all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, ancorchè rientranti negli ambiti dei piani di edilizia economica e popolare, e fatte salve le assegnazioni in proprietà effettuate o da effettuare ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, possono essere alienate secondo le modalità stabilite dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni. I relativi proventi, nonchè quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, e successive modificazioni, sono utilizzati dal comune di Ancona per il proseguimento del programma di intervento nel centro storico ai sensi del citato decreto-legge n. 658 del 1974, per far fronte ai maggiori oneri sopravvenuti per i procedimenti espropriativi e per la detrazione dei contributi di cui all'articolo 21 del citato decreto-legge n. 552 del 1972.

11. L'ultimo periodo del quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente: «Dal costo è detratta la quota di contributo di cui all'articolo 21».

12. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, come modificato dal comma 11 del presente articolo, è inserito il seguente:

«Nei casi di contenzioso legale ovvero di mancata accettazione dell'indennità di esproprio come determinata dal comune di Ancona ai sensi della legge della regione Marche 18 aprile 1979, n. 17, gli eventuali maggiori indennizzi liquidati saranno riaddebitati esclusivamente ai ricorrenti qualora gli stessi esercitino il diritto di prelazione per il riacquisto delle unità immobiliari ristrutturate. Nel caso di riassegnazioni parziali tale addebito sarà effettuato in proporzione alla superficie riassegnata».

Art. 16.

(*Interpretazione autentica*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 della presente legge, le competenze attribuite al CER dall'articolo 6, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, devono intendersi comprensive della determinazione e della revisione dei limiti di reddito da applicare ai programmi ed agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresa la revisione dei limiti di reddito di cui agli articoli 20 e 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. L'articolo 13 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, deve intendersi nel senso che agli interventi realizzati dalle cooperative edilizie di abitazione ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dal titolo II dello stesso decreto-legge e dalle successive leggi di rifinanziamento, nonché delle agevolazioni previste per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(*Interpretazione autentica*)

Soppresso

1. Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rifinanziamento, alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, e alla presente legge, non si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, relative alle cooperative a contributo erariale.

Art. 17.

(Competenza delle regioni in materia di accertamenti di requisiti)

1. La competenza delle regioni all'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato, di cui all'articolo 4, primo comma, lettera m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi comprensiva degli accertamenti relativi agli interventi i cui contributi siano stati concessi dal CER in attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dagli articoli 2, primo comma, lettera f), e 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. Il Segretario generale del CER provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inviare alle regioni territorialmente competenti la documentazione trasmessa dai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge e copia dei provvedimenti di concessione dei contributi. Le regioni provvedono all'istru-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

toria delle posizioni ricevute, secondo la data di emissione dei provvedimenti di concessione dei contributi, e trasmettono al Segretario generale e ai beneficiari stessi gli attestati relativi al possesso dei requisiti richiesti dalla legge di finanziamento o la comunicazione dell'accertamento dell'assenza di tali requisiti. Il Segretariato generale del CER provvede all'emissione dei provvedimenti definitivi di concessione dei contributi o alla revoca degli stessi nei sessanta giorni successivi al ricevimento della documentazione regionale, dandone comunicazione alla regione interessata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di attestati con la relativa documentazione è inviata alle regioni territorialmente competenti direttamente a cura dei beneficiari.

Art. 18.

(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)

1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi di edilizia residenziale pubblica)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

CAPO II
INTERVENTI DIVERSI

Art. 19.

(Disposizioni in materia di viabilità)

1. L'Ente nazionale per le strade, istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tra i beni immobili di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, si intendono ricompresi le case cantoniere nonchè i terreni utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Norma trasitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 12 e 15 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CAPO II
INTERVENTI DIVERSI

Art. 17.

(Disposizioni in materia di viabilità)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

3. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n. 287, è sostituito dal seguente:

«1) che gli enti concessionari debbano avere come proprio oggetto sociale principale la costruzione e la gestione delle autostrade;».

4. Le attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale possono essere svolte dalle società concessionarie attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

5. Le società concessionarie valutano, secondo i criteri di cui all'articolo 2426, primo comma, n. 4), del codice civile, ogni immobilizzazione consistente in partecipazioni in imprese controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In un apposito paragrafo della nota integrativa del bilancio di esercizio di tali società sono fornite le informazioni sui costi, sui ricavi e sugli investimenti, ivi comprese quelle inerenti alla struttura organizzativa della concessionaria, concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate. Tali informazioni sono fornite secondo gli schemi propri della contabilità analitica, con particolare riferimento ai prezzi di regolamento delle operazioni intergruppo, questi ultimi confrontati con i prezzi di mercato.

Art. 20.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. Nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono ad aggiornare la propria

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Programmi pluriennali di attuazione)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legislazione in materia di programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni, secondo principi che ne circoscrivano la funzione alla programmazione della formazione dei piani attuativi di nuovi insediamenti o di rilevanti ristrutturazioni urbanistiche, individuati territorialmente in modo univoco, anche in coordinamento con il programma triennale dei lavori pubblici del comune e con lo stato delle urbanizzazioni nel territorio interessato, e riferiscano i criteri di obbligatorietà alle effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione degli aggregati urbani. Le opere di urbanizzazione comunali da realizzare in attuazione degli strumenti urbanistici sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici del comune.

2. **Qualora** le regioni **non** adottino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, **restano valide le vigenti disposizioni nazionali e regionali.**

Art. 21.

(Approvazione di strumenti urbanistici)

1. **Salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni,** l'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione, della provincia o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante, corredati della necessaria documentazione. Il termine può essere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le regioni **adottano**, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie leggi in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 19.

(Approvazione di strumenti urbanistici)

1. L'approvazione **degli strumenti urbanistici generali** e delle relative varianti da parte delle regioni, delle provincie o di altro ente locale, ove prevista, interviene entro il termine perentorio di dodici mesi dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, del medesimo strumento urbanistico o della relativa variante, corredati della necessaria documentazione. Il termine può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni. **La decorrenza dei termini equivale ad approvazione. Sono**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

interrotto una sola volta per motivate ragioni.

2. Per gli strumenti urbanistici e le relative varianti trasmessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre da tale data.

Art. 22.

(*Piani attuativi degli strumenti urbanistici*)

1. **Ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, salvo quanto previsto in materia dalle leggi regionali e fino all'adozione di apposite normative da parte delle regioni**, l'approvazione da parte del consiglio comunale di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.

2. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione in via definitiva dello strumento attuativo deve intervenire nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni e le opposizioni.

3. La pubblicazione dello strumento attuativo, da effettuare mediante deposito nella segreteria del comune, deve intervenire entro il termine di trenta giorni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata.

2. *Identico.*

Art. 20.

(*Piani attuativi degli strumenti urbanistici*)

1. L'approvazione da parte dei consigli comunali di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, deve intervenire entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza corredata degli elaborati previsti. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti siano acquisiti. Nel caso di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, la predisposizione dei medesimi deve avvenire entro centottanta giorni a decorrere dalla data in cui l'amministrazione ha assunto l'impegno di procedere alla redazione di detti strumenti e la conseguente adozione deve avvenire nei successivi novanta giorni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dalla data della delibera di adozione o approvazione.

4. Per i piani attuativi in corso di redazione, presentazione, adozione o approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di cui ai commi precedenti decorrono da tale data.

5. L'infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario *ad acta* al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario *ad acta* sono posti a carico del comune inadempiente.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali.

Art. 23.

(Interventi nel settore sanitario)

1. I progetti di interventi nel settore sanitario finanziati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, della legge 5 giugno 1990, n. 135, e del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, affidati anteriormente al 3 giugno 1995, le cui gare non risultano indette alla data del 31 gennaio 1997, possono essere adeguati o variati nel rispetto dell'originario importo dell'intervento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli strumenti attuativi in variante non essenziale dello strumento urbanistico generale. Le regioni, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano già provveduto, emanano norme che definiscono contenuti e limiti delle varianti non essenziali. **Sono fatte salve le diverse scadenze previste dalla legislazione regionale vigente o successivamente adottata.**

Art. 21.

(Interventi nel settore sanitario)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. L'amministrazione interessata al finanziamento indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti. La conferenza stessa si pronuncia entro i successivi trenta giorni.

Art. 24.

(*Condono edilizio*)

1. Il secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che la corresponsione per intero dell'oblazione, purchè compiuta da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di cui all'articolo 31 della stessa legge, estingue nei confronti di tutti i soggetti interessati i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, primo comma, 14, 15 e 16 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.

2. Il comma 19 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi nel senso che il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25.

(*Collaudi*)

1. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Condono edilizio*)

Identico

Art. 23.

(*Collaudi*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 5 marzo 1990, n. 46, i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 26

(Interventi in materia ambientale)

1. Per il completamento dei programmi di intervento adottati dalle Autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e al fine di consentire il trasferimento delle risorse previste dalla tabella 3, lettere A e B, della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, relativa al programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4,8 miliardi per l'anno 1998.

2. Per il completamento dei programmi di intervento adottati ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5,130 miliardi per l'anno 1998.

3. Al fine di completare i programmi di intervento per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale già individuate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE A CARATTERE AMBIENTALE

Art. 24.

(Interventi in materia ambientale)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

legge 28 agosto 1989, n. 305, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4,870 miliardi per l'anno 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a lire 14,8 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, a tal fine utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'ambiente provvede a trasferire le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 ai soggetti interessati, in conformità alla ripartizione disposta con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Per le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per le conseguenti necessità logistiche ed operative, è posto a carico del soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per essere riutilizzata anche ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

7. L'obbligo di versamento di cui al comma 6 del presente articolo non si applica alle opere per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata attivata la procedura di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 27.

(*Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche*)

1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'am-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(*Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n.959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracaroni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracaroni sono versati direttamente ai comuni.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-*quater*.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione degli interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse».

8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici».

10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate».

Art. 28.

(*Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia*)

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decre-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 26.

(*Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia*)

Identico

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

to-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1998, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1999».

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.
(*Sanatoria*)

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 140, 28 giugno 1995, n. 256, 28 agosto 1995, n. 358, 27 ottobre 1995, n. 445, 23 dicembre 1995, n. 546, 26 febbraio 1996, n. 81, 26 aprile 1996, n. 217, 25 giugno 1996, n. 335, 8 agosto 1996, n. 443, e 31 dicembre 1996, n. 670.

Art. 30.
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
(*Sanatoria*)

Identico

Art. 28.
(*Entrata in vigore*)

Identico

DISEGNO DI LEGGE N. 261

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
DI ORIO ED ALTRI

Art. 1.

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, gli ultimi due periodi sono abrogati.

Art. 2.

1. Gli ultimi due periodi del comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono sostituiti dai seguenti:

«Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1,50 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino ad un limite massimo del 30 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione. Per quei fabbricati ed alloggi nei quali non sono stati eseguiti dall'Ente proprietario lavori di manutenzione straordinaria o lavori di recupero primario quali sostituzione degli infissi esterni ed interni, rifacimento totale della pavimentazione, rivestimenti ed impianti elettrici, idrici o termici, nonchè rifacimento del tetto e sostituzione dei canali di grondaia, è previsto un ulteriore abbattimento del 20 per cento sul prezzo stabilito».

Art. 3.

1. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo le parole «secondo i criteri previsti dal comma

10,» sono inserite le seguenti: «fermi restando i benefici previsti dal medesimo comma 10,».

Art. 4.

1. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) pagamento immediato di una quota non inferiore al trenta per cento del prezzo di cessione, con dilazione di pagamento della parte rimanente in non più di venti anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata».

Art. 5.

1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dai seguenti:

«20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, nè può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto.

20-bis. Il trasferimento della proprietà avviene al momento della stipula del contratto. Gli assegnatari hanno tuttavia la facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare e per altri motivi previa autorizzazione dell'Istituto autonomo case popolari, durante i primi dieci anni».

Art. 6.

1. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla presente legge, rimangono nella dispo-

nibilità degli enti proprietari e sono contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo delle case popolari competente per territorio, comunque denominato, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,

n. 1036, e versati in un apposito conto corrente denominato «fondi CER destinati alla finalità della legge n. 560 del 1993», istituito presso la sezione di tesoreria provinciale a norma dell'articolo 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

DISEGNO DI LEGGE N. 540D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CARCARINO ED ALTRI

Art. 1.

(Principi generali)

1. I principi desumibili dalla presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di lavori pubblici, d'interesse regionale, nonchè interventi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e, pertanto, soggetti alle disposizioni della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato o della regione, dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici, nonchè quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali, da enti pubblici non economici, dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da loro consorzi, comunque denominati, per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Tra gli alloggi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresì, compresi gli alloggi realizzati: ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640; ai sensi dei decreti-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 118, e 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonchè quelli di proprietà delle ex-istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB).

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, per quanto riguarda le norme di assegnazione e di cessione, gli alloggi di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, con conseguente disciplinare senza contratto di locazione e purchè il servizio sia effettivamente prestato *in loco*.

Art. 3.

(Fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica)

1. A partire dal 1° gennaio 1997 è istituito il Fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria, in misura comunque non inferiore all'1,5 per cento del totale delle spese finali del bilancio di previsione dello stato relativo a ciascun anno finanziario.

2. Fino al 31 dicembre 1996 il contributo di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, per la parte a carico del datore di lavoro, è dovuto da tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, ivi compreso lo Stato, nella misura di 0,35 punti percentuali, ed è versato dall'ente percettore direttamente alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successivamente a tale data, al fondo

nazionale per l'edilizia residenziale pubblica.

3. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è abrogata.

4. Alla data del 1° gennaio 1997 confluiranno nel Fondo nazionale per l'edilizia residenziale pubblica:

a) i contributi già versati alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti e non ancora attribuiti alle regioni;

b) i contributi recuperati dovuti dai soggetti inadempienti;

c) i contributi derivanti dall'applicazione di disposizioni già vigenti destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica, già versati alla sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti o che devono essere versati per la residua durata del limite di impegno autorizzato dalla legge di finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

d) gli stanziamenti, i rientri ed i recuperi previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1979, n. 457, non impegnati;

e) le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

f) i recuperi dei contributi concessi per interventi di edilizia agevolata, disposti dall'Amministrazione a qualsiasi titolo;

g) i fondi comunitari disponibili per le finalità dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 4.

(Finalità degli interventi)

1. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono finalizzati ad assicurare una abitazione a quanti, per condizione economica od altro impedimento, non abbiano possibilità di accesso al libero mercato.

2. Le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, ed

all'articolo 3 della presente legge sono finalizzate a:

a) concedere contributi per la costruzione, l'acquisto, il risanamento ed il recupero di alloggi pubblici da assegnare in locazione ai soggetti in possesso dei requisiti previsti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, statale e regionale, per l'edilizia sovvenzionata;

b) costruire case-albergo per studenti, persone anziane sole, lavoratori soli o lontani dalle famiglie, lavoratori immigrati, rifugiati o profughi;

c) concedere contributi integrativi ai soggetti meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di immobili di proprietà sia pubblica sia privata;

d) anticipare le spese per urbanizzazioni primarie e secondarie connesse con gli interventi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 14;

e) concedere contributi per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica compresi in programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

f) concedere contributi per la realizzazione di interventi destinati a risolvere i problemi abitativi di particolari categorie sociali ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Art. 5.

(Suppressione del Comitato per l'edilizia residenziale, ed istituzione del Comitato permanente per le politiche abitative)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è soppresso.

2. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato permanente per le politiche abitative, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o da un sottosegretario di

Stato da lui delegato. Il Comitato è composto:

a) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, della sanità, per la famiglia e la solidarietà sociale e dell'ambiente;

b) da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) dai rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) dai rappresentanti dei sindacati dell'utenza maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni delle cooperative di abitazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da tre rappresentanti della Associazione nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP).

3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità, i tempi e le procedure per la designazione e la nomina dei componenti e per il relativo funzionamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la misura delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato.

4. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento della programmazione territoriale, di controllo e di vigilanza nel settore dell'edilizia residenziale e della ottimale utilizzazione delle risorse. A tal fine:

a) definisce, tenuto conto della relazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 7 e sentita la Consulta di cui all'articolo 9, le finalità generali e gli obiettivi sociali da

perseguire nei programmi triennali di cui all'articolo 11;

b) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per ogni triennio, la ripartizione percentuale delle risorse sulla base dei dati rilevati nell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, relativi alla composizione del patrimonio abitativo in proprietà od in altra forma di godimento, al suo stato di conservazione ed alla ripartizione delle famiglie in locazione per fasce di reddito, nonché dei dati forniti dalle regioni sullo stato di attuazione degli interventi da esse finanziati e di altri dati oggettivi forniti da enti pubblici istituzionalmente competenti a rilevarli, relativi ai bisogni abitativi;

c) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione del finanziamento;

d) propone al Ministro dei lavori pubblici gli interventi da adottare nei confronti delle regioni in caso di ritardo nell'utilizzazione dei finanziamenti ad esse attribuiti;

e) propone al CIPE la determinazione delle percentuali di cui all'articolo 13, comma 3;

f) redige una relazione annuale anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

g) organizza, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno, una conferenza nazionale sull'edilizia residenziale.

5. Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 6.

(Suppressione del segretariato generale del CER ed istituzione della Direzione generale dei problemi abitativi)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Direzione gene-

rale dei problemi abitativi presso il Ministero dei lavori pubblici. Contestualmente, è soppresso il segretariato generale del CER di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Ferma restando l'attuale dotazione organica del segretariato generale del CER di cui al comma 1, alle modalità di trasferimento dei compiti già svolti dal predetto segretariato si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Direzione generale dei problemi abitativi espleta le funzioni di segreteria del Comitato permanente per le politiche abitative e svolge, in particolare, il compito di predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera f).

4. La Direzione generale di cui al presente articolo esercita le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici in materia di locazione degli immobili e di controllo dell'attività urbanistico-edilizia e svolge le funzioni derivanti da accordi e programmi internazionali nel settore abitativo, salve restando le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7.

(Osservatorio nazionale permanente della domanda sociale di abitazioni)

1. Presso la Direzione generale dei problemi abitativi è istituito l'Osservatorio nazionale permanente della domanda sociale di abitazione, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di:

a) acquisire sistematicamente ogni elemento di conoscenza della situazione abitativa del Paese, anche al fine di valutare:

1) l'entità e le caratteristiche della domanda sociale primaria di abitazione;

2) le esigenze cui deve rispondere il servizio dei sussidi-casa, finalizzato all'integrazione dei canoni d'affitto per gli inquilini a basso reddito ed alla promozione della qualità dell'abitare;

b) promuovere indagini finalizzate alla definizione della qualità complessiva degli immobili, delle loro caratteristiche abitative, ed al livello dei canoni corrisposti;

c) riferire periodicamente al Parlamento sulla situazione abitativa del Paese e formulare proposte per la definizione e la revisione delle aree di tensione abitativa.

2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici ed è composto dal Direttore generale dei problemi abitativi, da un rappresentante dell'Osservatorio sugli sfratti del Ministero dell'interno, da un dirigente in servizio presso le Amministrazioni competenti per le aree urbane e per gli affari sociali, e presso i Ministeri dell'ambiente e della sanità, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e da esperti nelle materie concernenti i problemi abitativi, nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli inquilini, della proprietà edilizia maggiormente rappresentativa a livello nazionale e dalle associazioni del volontariato impegnate nella tutela degli handicappati, dei disabili e degli emarginati.

Art. 8.

(Osservatori regionali e provinciali)

1. Presso le sedi delle amministrazioni regionali e provinciali sono istituiti gli osservatori permanenti della domanda sociale di abitazioni, quali sezioni decentrate e con le stesse finalità dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7.

2. Gli osservatori provinciali rilevano nei comuni appartenenti al loro ambito territoriale e rilevano nei comuni con popolazione

superiore ai 5.000 abitanti, ogni elemento utile a delineare un quadro della situazione abitativa e trasmettono annualmente all'osservatorio regionale competente i dati raccolti, con i criteri e le modalità stabiliti dall'Osservatorio nazionale, accompagnati da una relazione illustrativa.

3. L'osservatorio regionale, sulla base degli elementi raccolti ai sensi del comma 2, riferisce annualmente al consiglio regionale, trasmettendo copia della relazione all'Osservatorio nazionale.

4. La regione nomina i componenti degli osservatori di cui al presente articolo, assicurando la rappresentanza delle associazioni degli inquilini e dei proprietari, dei presidenti degli IACP o di loro delegati, delle associazioni del volontariato e di esperti in materia abitativa.

Art. 9.

(Consulta sui problemi abitativi)

1. Presso la Direzione generale dei problemi abitativi di cui all'articolo 6, è istituita la Consulta sui problemi abitativi, di seguito denominata «Consulta», con il compito di promuovere confronti e formulare pareri sugli aspetti sociali, economico-finanziari, tecnici e giuridico-amministrativi della politica abitativa dello Stato e dell'attuazione dell'edilizia residenziale pubblica.

2. La Consulta è presieduta dal Ministro dei lavori pubblici o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori, della Confindustria, delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), delle associazioni degli inquilini e dei pensionati, delle associazioni del volontariato dedite all'assistenza dei disabili, degli handicappati, dei portatori di malattie sociali, dei lavoratori immigrati, dei profughi e dei rifugiati, dei senzatetto, scelte tra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. La Consulta formula pareri obbligatori e non vincolati sugli indirizzi generali di

politica abitativa, sulle modalità più idonee per rispondere alle diverse articolazioni della domanda sociale abitativa primaria, e sulle caratteristiche tecnico-costruttive degli alloggi, al fine di ridurre i costi di produzione e di renderli più adeguati alle esigenze dei soggetti disagiati, e su ogni altra questione rilevante per una politica della casa socialmente qualificata.

Art. 10.

(Compiti della sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica)

1. Le somme ripartite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera *b*) sono versate sui conti correnti istituiti per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed attribuite alle regioni.

2. La sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica istituita presso la Cassa depositi e prestiti svolge i seguenti compiti:

a) effettua pagamenti su specifico ordine delle singole regioni;

b) trasmette mensilmente alla Direzione generale dei problemi abitativi di cui all'articolo 6, un rendiconto dei pagamenti effettuati ai sensi della lettera *a*) con l'indicazione della relativa finalità.

Art. 11.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni utilizzano le risorse loro assegnate secondo il criterio della programmazione triennale e trasmettono trimestralmente al Comitato di cui all'articolo 5 e, per conoscenza, alla Direzione generale dei problemi abitativi, una relazione sull'utilizzazione delle somme loro attri-

buite, sui programmi da esse approvati e sul relativo stato di attuazione.

Art. 12.

(Accordo di programma)

1. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite alle regioni ai fini di cui alla presente legge, ovvero in caso di gravi ritardi nella realizzazione degli interventi programmati, su proposta del Comitato permanente per le politiche abitative, il Ministro dei lavori pubblici, verificati i ritardi, promuove un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra la regione inadempiente o ritardataria, gli enti locali e gli operatori pubblici di settore, al fine di assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei fondi attribuiti alla regione medesima.

Art. 13.

(Fondo sociale)

1. È istituito il Fondo sociale nazionale per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *c*) e per promuovere la qualità dell'abitare per le famiglie con basso reddito.

2. Il Fondo sociale è alimentato da:

a) un contributo dello Stato stabilito annualmente con la legge finanziaria;

b) una quota dei contributi di cui all'articolo 3, in misura non superiore al 20 per cento delle somme assegnate a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 10;

c) le risorse finanziarie appositamente destinate dalle regioni, dalle province e dai comuni.

3. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori ai proprietari dell'alloggio sono alimentati con le risorse di cui al comma 2, lettera *a*). I contributi integrativi a favore di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale

pubblica, destinati ad assicurare la redditività degli alloggi e la loro conservazione, sono alimentati con le risorse di cui al comma 2, lettera *b*) ed accreditati annualmente dalla regione competente, al gestore.

4. Le regioni, con propria legge, determinano le procedure di concessione dei contributi di cui al comma 2 e ne stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base dei criteri stabiliti al presente articolo.

5. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta solo quando la spesa per la locazione supera la percentuale del reddito complessivo familiare del conduttore ovvero quando tale spesa, stabilita dalla legge regionale di determinazione del canone sociale, è inferiore alla redditività calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *c*).

6. La concessione dei contributi non è prevista nel caso in cui il reddito familiare derivi interamente da lavoro autonomo. Per la definizione del reddito complessivo familiare si tiene conto anche dei redditi derivanti dalla partecipazione a quote di società da parte dei componenti il nucleo familiare stesso.

7. La natura e l'ammontare dei contributi sono determinati in base:

a) alle percentuali di cui al comma 5;

b) ad un rapporto teorico tra la superficie dell'alloggio ed il numero dei componenti il nucleo familiare;

c) agli altri criteri generali indicati dal CIPE su proposta del Comitato permanente per le politiche abitative;

d) ad ulteriori criteri stabiliti dalla regione competente.

8. La regione può non richiedere la rilevazione del rapporto di cui alla lettera *b*) del comma 7 quando sia comprovata l'impossibilità di ottenere un cambio di alloggio.

9. Le regioni possono integrare le disponibilità loro attribuite ai fini di cui al presente articolo con disponibilità esistenti nei propri bilanci.

10. Qualora la differenza tra la redditività del patrimonio ed i canoni dovuti sia superiore ai finanziamenti disponibili ed attribuiti ai sensi dell'articolo 10, il residuo fa carico sul bilancio regionale.

11. La natura e la destinazione dei contributi, i requisiti soggettivi delle famiglie, le caratteristiche oggettive delle abitazioni, nonchè la misura dei contributi stessi, articolata per fasce di reddito, sono stabiliti ogni tre anni dal CIPE, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sentiti l'Osservatorio nazionale e la Consulta di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 9, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, degli inquilini e della proprietà e le associazioni impegnate nella tutela degli handicappati, dei disabili, dei senzatetto e degli immigrati, maggiormente rappresentative a livello nazionale.

12. Il Fondo sociale è ripartito annualmente per la quota di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, con provvedimento del CIPE, su proposta del Comitato permanente per le politiche abitative, con le modalità di cui all'articolo 10. Le regioni deliberano le modalità di erogazione entro un mese dalla ripartizione.

13. Le disponibilità esistenti nel conto corrente infruttifero di cui all'articolo 75 della legge n. 392 del 1978, ripartite tra le regioni e da queste non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con le modalità di cui al comma 11 del presente articolo.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.14.

(Fondo regionale di rotazione per l'acquisizione ed il recupero di immobili od alloggi degradati e per le urbanizzazioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ciascuna regione costituisce un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui de-

cennali, senza interessi, finalizzati prioritariamente all'acquisizione ed al recupero di immobili od alloggi degradati da sottoporre ad interventi di recupero e da assegnare esclusivamente in locazione agli interventi di recupero ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria agli *standard* in vigore ed, infine, previa dimostrazione della impossibilità a soddisfare altrimenti le esistenti necessità, per la acquisizione ed urbanizzazione di aree destinate a nuova edificazione.

2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di mutui destinati ai comuni, secondo le modalità e le condizioni stabilite con apposito regolamento emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

3. Le regioni possono destinare al relativo fondo non più del 10 per cento delle somme loro attribuite. Al medesimo fondo le regioni possono destinare finanziamenti provenienti dal proprio bilancio, nonchè le somme residue non assegnate e, quindi, disponibili provenienti dal fondo speciale di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

4. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è abrogato.

Art. 15.

(Legislazione regionale per le assegnazioni, la decadenza e la determinazione dei canoni dell'edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, determinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri per le assegnazioni e la decadenza, nonchè la determinazione del reddito familiare e del canone sociale per gli alloggi di cui all'articolo 2;

b) l'entità del canone da applicare ai soggetti decaduti dall'assegnazione, in misura pari a quella indicata alla lettera c). Per favorire la mobilità negli alloggi di edi-

lizia residenziale pubblica le regioni predispongono programmi di edilizia agevolata e convenzionata, destinandoli prioritariamente agli assegnatari in decadenza;

c) le modalità di gestione che devono essere seguite dagli enti gestori affinché la gestione stessa sia attuata secondo criteri di economicità ed efficacia e, comunque, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle entrate realizzabili, ivi comprese, per quanto concerne gli importi dei canoni, le integrazioni di cui all'articolo 13. Le modalità di gestione sono determinate secondo i seguenti principi:

1) calcolo della redditività degli alloggi secondo i criteri stabiliti agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Il costo base di produzione di cui all'articolo 22 della citata legge, è determinato annualmente dalla regione tenendo conto dei massimali di costo dell'edilizia sovvenzionata;

2) determinazione del canone di locazione dovuto dagli assegnatari ai sensi delle leggi regionali e delle delibere del CIPE.

2. In sede di prima applicazione della presente legge il canone sociale di locazione effettivamente dovuto dagli assegnatari non può essere superiore alle seguenti percentuali di incidenza sul reddito complessivo familiare, calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

a) 3 per cento per i redditi da lavoro dipendente, da pensione od assimilati, non superiori alla somma di due pensioni minime INPS;

b) 7 per cento per i redditi di cui alla lettera a), compresi tra il limite di cui alla medesima lettera ed il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 30 per cento;

c) 10 per cento per i redditi di cui alla lettera a) superiori al limite massimo di cui alla lettera b) ovvero per qualsiasi tipo di reddito inferiore al limite di decadenza.

3. In ogni caso, nel computo del reddito familiare complessivo ai fini dei limiti di reddito per l'assegnazione, la decadenza e la determinazione del canone di locazione, non vanno considerati i redditi non consolidati, nel triennio precedente, dei figli maggiorenni presenti nel nucleo familiare, i sussidi agli handicappati, le pensioni sociali minime e di invalidità.

Art. 16.

(Destinazione dei proventi derivanti da alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Con legge regionale si provvede ad indicare la destinazione dei proventi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle somme addebitate agli utenti a rimborso delle spese relative ai servizi comuni, nel rispetto dei parametri di economicità, di efficienza e di efficacia e per le seguenti finalità:

a) pagamento delle rate di ammortamento dei mutui gravanti sugli alloggi in gestione, al netto dei contributi statali;

b) copertura delle spese generali di amministrazione;

c) copertura delle spese di manutenzione ordinaria programmata.

2. Le somme residue di cui al comma 1, al netto delle spese di cui alla lettera b) del medesimo comma, unitamente ai rientri derivanti dalla cessione degli alloggi, sono contabilizzate nella gestione speciale di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni. Le somme contabilizzate restano a disposizione dell'ente gestore sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato e sono impiegate secondo le disposizioni della legge regionale. La regione ne riferisce annualmente al Comitato permanente per le politiche abitative.

DISEGNO DI LEGGE N. 796

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MACERATINI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministero delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicata dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno di effettiva

occupazione dell'alloggio fino ad un massimo di venti anni».

Art. 2.

1. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è sostituito dal seguente:

«12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

- a) pagamento in una unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento;
- b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 15 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di venti anni ad un interesse pari al tasso sociale del 5,50 per cento, previa iscrizione ipotecaria e garanzia della parte di pagamento dilazionato.

Art. 3.

1. I commi 3 e 5 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono applicabili anche al patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato Spa proveniente dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1251

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPECCHIA

Art. 1.

1. Coloro i quali alla data del 14 gennaio 1994 occupavano gli alloggi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè le unità immobiliari ad uso diverso da quello abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni e delle unità immobiliari, possono chiederne la cessione in proprietà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. L'acquisto delle unità immobiliari e degli alloggi di cui all'articolo 1, è subordinato ai seguenti requisiti:

a) recupero da parte dell'ente gestore di tutti i canoni arretrati, relativamente agli alloggi e unità immobiliari già assegnati e ceduti a terzi, ed alla corresponsione, per gli alloggi e unità immobiliari non assegnati, di un'indennità mensile pari al canone determinato per ciascun anno dall'ente stesso, a decorrere dalla data di occupazione, oltre alle spese;

b) l'alloggio o unità immobiliare non deve essere stato oggetto di provvedimento di assegnazione.

Art. 3.

1. Il periodo di occupazione effettiva, fino alla data del provvedimento di regolarizzazione, è considerato ad ogni effetto come conduzione in locazione dell'alloggio o unità immobiliare.

Art. 4.

1. Il prezzo degli alloggi e delle unità immobiliari è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560. Al prezzo così determinato, ai sensi della citata legge n. 560 del 1993, è applicata una riduzione del 50 per cento se il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare non è superiore a 35 milioni annui; del 30 per cento se il reddito complessivo dell'intero nucleo familiare è compreso tra i 35 e i 50 milioni annui. Per gli immobili situati nelle zone sismiche di 1ª categoria si applica un'ulteriore riduzione del 20 per cento.

Art. 5.

1. È fatto salvo il diritto già maturato dagli occupanti alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi e unità immobiliari alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia alla medesima data.

DISEGNO DI LEGGE N. 1479

D'INIZIATIVA DEL SENATORE NOVI

Art. 1.

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonchè con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali, nonchè dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale.

2. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:

a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, numero 3, delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonchè agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquisiti fino alla data della trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate,

nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1992;

c) agli alloggi acquisiti dagli enti di sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella disponibilità degli enti medesimi;

d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonchè quelli soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge.

5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.

6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in

mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.

8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle

finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale riduzione di tipo oggettivo è aggiunta la riduzione soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a presentare domanda di riscatto, pari al: 50 per cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire 17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000; 25 per cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire 40.000.000 e lire 60.000.000; 20 per cento aggiuntivo per gli assegnatari che, all'interno delle predette fasce di reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 20 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della

parte rimanente in non più di 15 anni ad un interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle società cooperative, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.

13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale della Tesoreria dello Stato, per la finalità del comma 5.

14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei *deficit* finanziari degli Istituti.

15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.

17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16, la

cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.

18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso legale.

19. Nelle ipotesi di cui al comma 17 si ricorre all'asta con offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.

20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo concordato.

21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli enti alienanti.

22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.

24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle con-

dizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

26. Sono abrogate la legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, fatta salva l'abrogazione dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dei commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

27. È fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.

DISEGNO DI LEGGE N. 1959

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VERALDI

—

Art. 1.

1. Il divieto temporaneo di alienazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubbli-

ca, previsto dall'articolo 16 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dall'articolo 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, decorre dalla data in cui l'assegnatario è immesso nel possesso dell'alloggio nell'ipotesi che il contratto di acquisto avvenga in data successiva.

2. La norma contenuta nel comma 1 si applica anche ai contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.